

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GENAZZANO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA

CULTURALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLE DELL'INFANZIA –

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO dal 01/01/2021 A FINE ANNO

SCOLASTICO 2022/2023 – IMPORTO CONTRATTUALE 133.770,00

(Centotretantremilasettecentosettanta/00)

Repertorio n.

Codice CIG 8459818EA6

L'anno duemila____i, il giorno _____ del mese di _____,

in Genazzano nella Sede comunale, sita in Piazza Santa Maria 4, avanti a

me _____, Segretario Generale del Comune di

Genazzano, autorizzato a ricevere e rogare questo atto nella forma pubblica

amministrativa e in virtù dell'art. 97 comma 4 lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000,

sono comparsi:

a) Il dott. Mauro Mallone, nella sua qualità di responsabile dell'Area

Amministrativa del Comune di Genazzano il quale dichiara di agire, ai

sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, in nome, per conto e

nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta P.I.

01056511007 - C.F. 02424320584, di seguito denominata "Comune".

b) _____, di seguito denominata Ditta;

Detti componenti della cui identità personale, io Segretario sono certo,

vengono da me ammoniti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci.

Premesso

Che il Comune di Genazzano con determinazione a contrarre del responsabile dell'Area Amministrativa n. 72 dell'11/09/2020 stabiliva di indire un gara di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016. per l'affidamento del servizio di assistenza educativo culturale dal 01/01/2021 a fine anno scolastico 2022/2023 alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ed un importo a base di gara di € 133.770,00 oltre I.V.A.;

Che con i verbali di gara n. ____ del _____

TUTTO CIO' PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i predetti componenti, come sopra costituiti, volendo tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, stipulano e convengono quanto segue:

ART.1 - OGGETTO

Il Comune affida alla ditta il servizio di A.E.C. (assistenza educativa culturale) da attuarsi nei confronti dei minori alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

ART.2 – DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto avrà durata dal 01/01/2021 a fine anno scolastico 2022/2023, con possibilità di rinnovo per un periodo di uguale durata.

Il prezzo offerto dalla ditta è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo di tutte le spese per rendere il servizio a regola d'arte.

Il servizio potrà essere rinnovato per un periodo di uguale durata e quindi il calcolo del valore ex art. 35, comma 4 D.Lgs. 50/2016 è pari a € 267.540,00

oltre I.V.A., fermo restando che ai fini della cauzione provvisoria l'importo, al netto dell'I.V.A. di cui tener conto è di € 133.770,00.

Si precisa che la previsione del rinnovo è rimessa totalmente alla discrezionalità (oggettiva) del Comune.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il prezzo posto a base di gara si quantifica complessivamente in € 133.770,00 oltre I.V.A. al 5% e per un monte ore complessivo di 6.825 ore, che la ditta dichiara di accettare integralmente. Detto importo si intende remunerativo di ogni onere, nessuno eccettuato ed escluso. I pagamenti saranno corrisposti mensilmente dietro presentazione di regolare fattura con allegato il registro di firme degli autisti ed assistenti.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune effettuerà il monitoraggio del servizio, svolgerà il ruolo di coordinamento, farà opera di promozione e di controllo nei confronti degli organismi e delle scuole per la corretta gestione degli interventi e della rispondenza dei medesimi ai reali bisogni e massima integrazione possibile degli alunni

ART. 5 - ATTIVITA' ED INTERVENTI DA ASSICURARE

Gli interventi di assistenza educativo culturale agli alunni disabili consistono nelle attività di seguito riportate:

- Assistenza e ausilio nei progetti finalizzati al raggiungimento dell'autonomia nell'attività quotidiana scolastica (alimentare, igienica, abbigliamento, orientamento e spostamenti);

- Supporto nelle attività di laboratorio, ludico/motoria, etc. ove sia necessaria una figura coadiuvante i docenti, in base ad un piano stabilito dagli organismi

predisposti alla gestione della scuola e delle strutture sociali e sanitarie del territorio;

- Partecipazione alle attività di programmazione e collaborazione con i docenti di classe ed insegnanti di sostegno (incontri di programmazione GLH istituzionali, e partecipazione ai GLH);

- Collaborazione agli interventi didattici nell'ambito del PEI stabilito per l'alunno.

ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO

Per la realizzazione del servizio, la ditta dovrà avvalersi di personale in possesso dei requisiti richiesti (titoli di studio, curriculum, esperienze formative) di idonea e specifica professionalità, relativa al settore educativo per minori.

Ogni variazione di personale sarà subordinata al possesso di idonea e specifica professionalità, comunque non inferiore alla qualifica posseduta dall'operatore sostituito, e dovrà essere tempestivamente comunicata all'Assistente Sociale del Comune, con invio del curriculum professionale riportante gli elementi di cui sopra (titoli di studio – formazione – esperienze lavorative).

All'atto dell'inizio delle prestazioni dei suddetti operatori o in caso dell'immissione in servizio di nuovo personale, la ditta è tenuta a trasmettere l'elenco ufficiale del personale stesso quale si avvarrà per l'erogazione del Servizio di Assistenza, dati anagrafici compresi i titoli di studio conseguiti e le relative qualifiche professionali.

Dovranno inoltre essere trasmessi: la posizione INAIL , INPS ecc. Restano a carico della ditta le spese inerenti l'organizzazione, l'amministrazione, le

retribuzioni, gli oneri sociali e fiscali di tutto il personale impiegato. Per i dipendenti, la ditta si impegna al rispetto del C.C.N.L. di riferimento e di tutte le norme vigenti in materia di lavoro, sollevando il Comune da ogni qualsiasi responsabilità in merito. La ditta si assume inoltre tutta la responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o da cose, tanto dal Comune che da terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, sollevando al riguardo il Comune. Sono altresì a carico della ditta tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008 ed in altre norme inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

La ditta nel rispetto della professionalità richiesta dovrà impegnarsi a mantenere per quanto possibile lo stesso personale assegnato al singolo caso al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare pericolose fratture nel processo assistenziale.

La ditta dovrà altresì garantire l'immediata sostituzione del personale, eventualmente assente dal servizio, con il personale in possesso dei titoli richiesti e dei requisiti sopraccitati. La sostituzione con il personale di pari qualifica o qualifica superiore non preventivamente concordata ed approvata, non potrà comportare, in nessun modo, aumenti di spesa per il Comune. La ditta dovrà comunque e sempre, dare comunicazione della sostituzione e dei motivi che l' hanno determinata.

Non verranno in ogni caso retribuite le ore presentate dalla ditta in violazione all'obbligo di immediata sostituzione dei propri operatori in servizio.

La ditta si impegna a garantire il coordinamento, la supervisione ed il controllo del servizio effettuato dai propri operatori.

La ditta è tenuta inoltre a garantire che gli operatori impiegati nel servizio siano idonei allo svolgimento dei servizi appaltati e che siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia.

La ditta dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, o nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai C.C.N.L. di riferimento, e la relativa tabella ministeriale sul costo orario del lavoro, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni. In particolare si richiama l'attenzione per la ditta, del rispetto degli obblighi derivanti verso i lavoratori attualmente occupati nel servizio oggetto dell'appalto, ed in particolare il rispetto delle norme contrattuali riferite alla presa in carico del personale impegnato nel servizio da parte della ditta. La ditta dovrà pertanto assumere, mantenendo, ove presente, l'anzianità maturata, il personale impegnato nel servizio del Comune di Genazzano di assistenza educativa culturale agli alunni diversamente abili.

ART. 10 - INADEMPIMENTO

In ogni caso in cui il Comune dovesse rilevare che l'andamento del servizio non è conforme alla convenzione, la stessa contesta l'inadempimento alla ditta, assegnando alla medesima un congruo termine per fornire le proprie giustificazioni. Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, può richiamare la ditta al rispetto dei termini della convenzione, ovvero nei casi più gravi può procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine. Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza il Comune procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma precedente.

La ditta è soggetta a penalità nei seguenti casi:

1) sospensione o abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato € 100,00 al giorno;

2) Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia, efficienza e di trasparenza del servizio: € 100,00 al giorno per ogni persona mancante.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- inosservanza grave e reiterata, diretta ed indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previste nel presente capitolato;

- apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri;

- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto.

- inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi;

	- interruzione senza giusta causa del servizio;	
	- sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;	
	- gravi ritardi nello svolgimento del servizio;	
	- uso improprio del mezzo comunale concesso in uso;	
	- mancata osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza;	
	- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada;	
	- ogni altra inadempienza non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell' art.1453 del codice civile.	
	Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune via PEC. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune di azioni di risarcimento per danni subiti. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo dei danni arrecati all'Ente per l'eventuale nuovo contratto e per ogni altra spesa conseguente.	
	ART.12 - POLIZZA ASSICURATIVA	
	La garanzia assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione e garanzia di manutenzione di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è stata prestata mediante polizza di assicurazione n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____.	
	ART.13 - CONTROLLI	
	Il Comune si riserva ogni e più ampia facoltà di controllare la conduzione e	
		8

l'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione e di verificare in ogni momento i risultati raggiunti, senza con ciò assumere responsabilità alcuna, mediante sorveglianza affidata all'Ufficio competente. La vigilanza ed il controllo dell'Ufficio comunale competente, non modificano in alcun modo le responsabilità del Comune per lo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sulla ditta.

ART.15 – DIVIETO SUBAPPALTO

La ditta non potrà cedere, neanche in parte, i servizi oggetto del presente contratto, pena la risoluzione.

ART.16 – PROROGHE

Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della nuova gara, la ditta sarà obbligata a prorogare la prestazione del servizio di cui al presente appalto ex art. 106 comma 11 D.lgs. 50/2016, alle medesime condizioni in vigore per l'ultimo anno previsto in contratto.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, non risolvibile in via bonaria, è stabilita la competenza del foro di Tivoli.

ART. 18 - RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità diretta od indiretta sia nei confronti dei terzi che dello stesso Comune, comunque inerente l'esecuzione del servizio, sarà a carico della ditta.

ART. 19 – TUTELA DATI SENSIBILI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Titolare del trattamento è unicamente il Comune di Genazzano (RM).

Il concessionario, pertanto, è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione del servizio di Assistenza Educativo Culturale alunni disabili delle scuole dell'infanzia e primarie, compresi gli insegnanti preposti all'assistenza del comune di Genazzano per il periodo contrattuale.

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto potrà trattare, tramite sistemi analogici e/o digitali, i dati personali [nonché i dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento Europeo 2016/679] degli interessati coinvolti nelle attività di cui al contratto, ossia i dati di coloro che usufruiranno del servizio di A.E.C., ovvero gli alunni, i docenti ed il personale ATA. Per gli

alunni anche i dati dei genitori degli alunni stessi.

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono i soggetti fruitori del servizio A.E.C. per cui la ditta è tenuta a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

Il Titolare consente al concessionario, nominato Responsabile del trattamento, il ricorso ad “altri responsabili” per lo svolgimento di attività propedeutiche o strumentali all’oggetto del contratto, con l’obbligo, da parte del concessionario Responsabile, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di “altri responsabili” del trattamento, così da consentire l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli “altri responsabili” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il concessionario nominato Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi degli “altri responsabili”.

In virtù della designazione attribuita, il concessionario, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

- tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; - adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;

rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;

- tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

- assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

- su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

- metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da

adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, la stazione appaltante informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

ART. 20 – SPESE CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto sono a completo, esclusivo carico della ditta. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.p.R. 26/4/1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ART. 21 - DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, la ditta elegge domicilio in Genazzano presso la residenza comunale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata o via PEC.

ART. 22 POLIZZA FIDEJUSSORIA

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento della presente convenzione, la ditta presenta apposita polizza fidejussoria n. _____ pari al __% dell'importo dell'appalto rilasciata dalla _____ in data _____.

ART. 23 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento

comunale di contabilità e con bonifico bancario o postale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, previa accensione di un conto corrente bancario o postale dedicato, da comunicarsi entro sette giorni dalla ditta al Comune.

Il presente contratto è munito della clausola risolutiva per i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste italiane spa, in base a quanto prescritto dall'art. 5 comma 8 della legge 13/8/2010, n. 136.

ART. 24 – INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI COMUNALI

La ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 25 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE.

La ditta si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30/01/2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave .

Art. 26 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, incluso il capitolato d'oneri, è fatto espresso rinvio alle norme del codice civile, alle leggi in vigore, ai regolamenti dell'ente e agli atti nello stesso richiamati che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il presente contratto è subordinato alla condizione del rispetto della normativa antimafia per tutto il periodo contrattuale a pena di risoluzione espressa.

Del che richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, composto da dodici fogli scritti su una facciata e quanto fin qui escluse le firme, ne ho dato lettura alle parti come sopra rappresentate, che accettano e lo dichiarano conforme alla propria volontà e con me lo sottoscrivono.

LA DITTA

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

()

(Mauro dr. Mallone)

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

()